



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni) Impresa: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Prodotto: "Convenzione Sindacato GS"

Ultimo DIP aggiuntivo Danni pubblicato e disponibile Ed. 07/2020

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, branch italiana di ARAG SE - Societas Europaea con sede legale in ARAG Platz, 1, 40472 Düsseldorf (Germania), Società facente parte del Gruppo ARAG. Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia: Verona, Viale del Commercio, 59, 37135. Tel.: 045 8290411 - Fax: 045 8290449.

Sito internet: www.arag.it - E-mail: arag@arag.it - PEC: arag@pec.arag.it

Iscritta in data 20/08/2012 all'Albo Imprese di Assicurazione, Elenco I, n. I.00108 (Imprese comunitarie autorizzate ad operare in regime di stabilimento). Soggetta al controllo dell'Autorità di vigilanza tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

INFORMAZIONI INERENTI ALL'ULTIMO BILANCIO DI ARAG SE APPROVATO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2019.

Ammontare complessivo del patrimonio netto: € 483 milioni. Tale importo è calcolato applicando i principi contabili tedeschi (HGB) e la normativa vigente in Germania.

- Parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale: € 100 milioni;
- Parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali: € 331 milioni.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile al sito internet https://www.arag.de/service/infos-und-news/blaetterkataloge/?catalog= arag-se-en-sfcr-2019.

Importo del requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): € 435 milioni;

Importo del requisito patrimoniale minimo (MCR): € 179 milioni;

Importo dei fondi propri ammissibili a copertura: € 1.414 milioni;

Indice di solvibilità (solvency ratio) al 31 dicembre 2019: 325,20 %. Tale indice, determinato sulla base della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II), è dato dal rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili e l'ammontare del Solvency Capital Requirement (SCR), che rappresenta il capitale che deve essere detenuto dall'impresa per assorbire significative perdite inattese e fornire una ragionevole sicurezza agli assicurati.

I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la Compagnia è stata autorizzata dall'Autorità di Vigilanza Assicurativa tedesca (BaFin).

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali concordati con il contraente.



Che cosa NON è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP, per la Versione 2 – Altri dipendenti le prestazioni non sono valide:

Rischi esclusi

- se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge 24.12.1969 n. 990 e successive modificazioni;
- nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Codice della Strada;
- per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.



Ci sono limiti alla copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP del prodotto non ci solo altri limiti di copertura.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro

Denuncia di sinistro: L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto. L'Assicurato può denunciare i nuovi sinistri tramite mail alla casella denunce@arag.it o tramite posta ordinaria alla Casella Postale 61 - 26100 Cremona (CR), o al numero di fax +39 045.8290 557. Per la successiva trattazione dei sinistri (successivi scambi di corrispondenza per sinistri già aperti) invece si possono utilizzare la mail sinistri@arag.it, il fax +39 045.8290 449 e la posta ordinaria alla Casella Postale 61 – 26100 Cremona (CR).

La denuncia del sinistro deve pervenire alla Società nel termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione del contratto. Qualora la presente polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri decorre per tutte le polizze dalla data di scadenza della polizza più recente.

Assistenza diretta/in convenzione: alcune prestazioni possono essere fornite direttamente all'assicurato da periti o legali che collaborano con la compagnia.

Gestione da parte di altre imprese: non ci sono altre compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri.

Prescrizione: Il diritto alla denuncia del sinistro si prescrive in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Dichiarazioni inesatte o reticenti

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.

reticenti Obblighi dell'impresa

ARAG paga le spese garantite entro 30 giorni da quando è stato definito l'importo dovuto.



Quando e come devo pagare?

Premio

- Il pagamento deve essere effettuato con i mezzi consentiti dalla normativa vigente; il premio e il massimale non sono indicizzati; il premio pagato per l'assicurazione è soggetto all'aliquota di imposta attualmente in vigore, pari al 21,25%.
- Non è previsto il frazionamento del premio.
- Non è previsto l'utilizzo di tecniche di vendita multilevel marketing.

Rimborso

In caso di recesso per sinistro al Contraente è dovuto il rimborso della quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza ha la durata di un anno e non si rinnova tacitamente.

Durata

Per il singolo Modulo di Iscrizione la copertura assicurativa decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui si effettua il pagamento e dura fino alla scadenza della polizza collettiva e non si rinnova tacitamente.

	La prestazione assicurativa viene garantita per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della polizza.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie di polizza.

Come posso disdire la polizza?		
Ripensamento dopo la stipulazione	Non è previsto il diritto al ripensamento dopo la stipula.	
Risoluzione	Non sono previsti casi di risoluzione del contratto.	



A chi è rivolto questo prodotto?

Il Cliente è l'iscritto al Sindacato GS.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte retrocessa dall'impresa di assicurazione all'intermediario è pari al 30% del premio imponibile.

COME POSSO PI	RESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?
	Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto alla funzione incaricata della Società:
	ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Servizio Reclami, Viale del Commercio 59,
	37135 – Verona VR, Fax: +39 045.8290499 - Indirizzo di posta elettronica: servizio.reclami@arag.it.
	ARAG è tenuta a fornire una risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
	Nel caso di reclami concernenti il comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti/collaboratori di cui si
All'impresa	avvale per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, ARAG provvederà direttamente alla
assicuratrice	loro gestione, entro il termine massimo di 45 giorni, ferma restando la possibilità di sospendere tale
	termine per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.
	Nel caso di reclami concernenti il comportamento degli altri Intermediari (Banche e Broker) e loro
	dipendenti/collaboratori, questi potranno essere a loro indirizzati e la relativa gestione ricadrà
	direttamente sull'Intermediario interessato. Nel caso in cui tali reclami fossero indirizzati ad ARAG, la
	stessa provvederà a trasmetterli all'Intermediario interessato dandone contestuale notizia al reclamante.
	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187
	Roma, fax 06.42133206, pec: <u>ivass@pec.ivass.it</u> . Info su: <u>www.ivass.it</u>
All'Autorità di	
vigilanza	Si ricorda inoltre che ARAG SE ha sede legale in altro Stato membro (Germania) ed opera in Italia in libertà
	di stabilimento. E' pertanto soggetta al controllo dell'Autorità di vigilanza tedesca Bundesanstalt für
DDIMA DI DICO	Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) alla quale possono essere inviati eventuali reclami.
controversie, qua	RRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle ali:
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia,
(obbligatoria)	consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
assistita	
	La Società si impegna ad evitare, sia nell'offerta sia nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni
	in cui la Società stessa ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto. Il contratto prevede che
Altri sistemi	la Società ed il Contraente, in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri,
alternativi di	possano demandare la decisione ad un Arbitro.
risoluzione	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un contraente consumatore di uno Stato
delle	membro e un'impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia
controversie	può presentare reclamo:
	- all'IVASS, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle
	controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta;

- direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio
Economico Europeo) sede dell'impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito
http://www.ec.europa.eu/fin-net), richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, rete di
cooperazione fra organismi nazionali.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA <u>NON</u> DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE O ALL'ADERENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE <u>NON</u> POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NE' UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.